



Agenzia per il Mediterraneo
Rete per la cooperazione euromediterranea



Le eccellenze si mettono in rete
www.valoresicilia.net

GUIDA ALL'ATTIVAZIONE DELLA RETE AREE MERCATALI

PSR Sicilia 2007-2013
PSL Calatino - Azione F
*«Struttura operativa per l'organizzazione, la commercializzazione
e il marketing dell'offerta territoriale»*

Con riferimento al comune percorso intrapreso per la valorizzazione e l'organizzazione della filiera corta e della «Rete di aree mercatali e vetrine promozionali» operanti in regime di vendita diretta, preso atto del completamento dei lavori presso le aree mercatali dei Comuni oggetto di finanziamento nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013, i beneficiari sono ad oggi nella posizione di attivare la «Rete delle aree mercatali», avvalendosi degli strumenti collaudati dal GAL Kalat e condivisi con gli altri soggetti coinvolti.

Attraverso la Misura 413 del PSR Sicilia, Azione 4.1 F «Rete per la valorizzazione e commercializzazione dell'offerta territoriale», è stato infatti implementato il «Nodo di Rete», inteso quale struttura operativa di governance pubblico-privata che allo stato attuale ha condotto a:

- produrre gli strumenti per la gestione informatica della «Rete», con la piattaforma www.valoresicilia.net ed il software per la gestione comune delle vendite nell'ambito delle diverse aree mercatali;
- produrre una serie di attività di valorizzazione delle garanzie di prodotto e tracciabilità, volte ad incidere anche sul rafforzamento dell'offerta turistica territoriale.
- elaborare la manifestazione d'interesse per l'assegnazione in concessione di un'area pubblica riservata a imprenditori agricoli ed il relativo regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta, con particolare attenzione all'interscambio di prodotti agricoli tra essi.

Gli obiettivi operativi del «Nodo di Rete» si sostanziano nella definizione di un modello di governance in grado di favorire lo sviluppo economico del comparto agricolo attraverso la creazione di Reti d'impresa nei territori di competenza, a partire dalle quali costituire un unico soggetto giuridico che condivida un sistema comune di strumenti, regole e norme.

L'azione si inserisce nel processo avviato dalla Regione Sicilia con la legge 25/2011, articoli 9 e 10, a partire dalla quale sono state identificate le modalità per mettere a sistema le aree mercatali ed i relativi soggetti gestori. Il modello proposto, nel rispetto di un regime di vendita diretta, garantisce che l'incontro tra produttore agricolo e consumatore finale avvenga senza passaggi intermedi. Uno dei punti qualificanti del modello di Rete del progetto «Aree mercatali» è infatti la realizzazione del sistema informatico e gestionale che permette la gestione comune delle vendite attraverso una cassa unica.

Di seguito si presenta il documento di manifestazione d'interesse a disposizione di ogni ente comunale, al fine di raccogliere le candidature per la gestione dell'area mercatale, oltre ad un modello di regolamento per la gestione delle stesse, suscettibile ad integrazioni soprattutto al fine di rispondere alle esigenze locali.

COMUNE DI

Manifestazione d'interesse per l'assegnazione in concessione di un area pubblica riservata esclusivamente a imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile per la vendita diretta dei prodotti agricoli e del D.M. 20 novembre 2007, in grado di raggrupparsi successivamente in un unico soggetto giuridico gestore, legalmente riconosciuto.

Premesso che

- la Regione Siciliana ha approvato la **Misura aggiuntiva 4.1 F «Rete per valorizzare e commercializzare l'offerta territoriale»** del Piano di Sviluppo Locale Calatino, a valere sulla Misura 413 del PSR Sicilia 2007-2013, i cui contenuti sono lo start up e governo di una struttura operativa per la gestione di una piattaforma finalizzata alla tracciabilità e alla certificazione di filiera per la vendita di prodotti di qualità, in grado di agire sull'innovazione dei processi di commercializzazione, anche attraverso la disponibilità di apparecchiature informatiche, hardware e software;
- nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013, la Regione Siciliana, anche attraverso il GAL, ha finanziato la realizzazione di aree mercatali per la commercializzazione in regime di vendita diretta dei prodotti tipici e locali, a valere sulla misura 321 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» - Sottomisura 321/A «Servizi essenziali e infrastrutture rurali» - Azione 1 «Servizi commerciali rurali»;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del 2016 si intende assegnare in concessione **l'intera area mercatale** ad un unico Soggetto gestore di natura consortile che raggruppi imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del D.M. del 20 novembre 2007, per la vendita dei prodotti agricoli, aventi sede nella regione Sicilia, approvando altresì il presente avviso pubblico e il regolamento per lo svolgimento delle attività mercatali di vendita diretta;

Considerato che

- la Legge Regionale Siciliana 24 novembre 2011, n. 25, «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio», all'articolo 10, comma 2, dispone che **«Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari».**
- le disposizioni attuative specifiche della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, Sottomisura 321/A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali, Azione 1 - Servizi commerciali rurali, del PSR Sicilia 2007-2013, dispongono, tra l'altro, che i soggetti beneficiari che intendono realizzare **aree mercatali fisse**, interessati a sottoscrivere un'intesa di rete, dovranno impegnarsi a:
 - a) *adottare un layout comune;*
 - b) *affidare la gestione operativa delle aree mercatali a soggetti concessionari, rappresentati da soggetti giuridici idonei allo svolgimento delle attività di vendita diretta, così come disciplinata dalla normative vigenti;*
 - c) *realizzare e/o adottare un sistema informatico gestionale comune;*
 - d) *adottare i protocolli di tracciabilità, qualità, etico e legali predisposti in conformità degli accordi di rete stipulati con il dipartimento delle infrastrutture;*
 - e) *favorire modalità di gestione di governance pubblico-privata nelle linee di indirizzo sull'utilizzo delle infrastrutture realizzate;*
 - f) *adottare le norme di commercializzazione per l'interscambio tra i punti costituenti le reti;*
 - g) *individuare un soggetto di governance unico della rete che determina i disciplinari e che ne curi l'attuazione.*
- la presente Manifestazione di interesse si richiama ad un modello da condividere con altre

amministrazioni pubbliche finanziate nell'ambito della Sottomisura 321/A «Servizi essenziali e infrastrutture rurali» - Azione 1 «Servizi commerciali rurali» del PSR Sicilia 2007/2013, per la realizzazione di un area mercatale per la commercializzazione in regime di vendita diretta dei prodotti tipici e locali, al fine di aderire ad un sistema di rete regionale.

- il GAL Kalat intende mettere a disposizione delle imprese che aderiranno nelle varie forme aggregative alla presente manifestazione di interesse, tutta la strumentazione logistica ed organizzativa, finalizzata a sperimentare un modello omogeneo (Nodo di Rete) a livello regionale;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la manifestazione d'interesse per l'assegnazione dell'area mercatale comunale, nel rispetto della seguente articolazione.

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

Il presente avviso esplicita i criteri e le modalità con cui si intende individuare il Soggetto giuridico interessato alla gestione dell'area mercatale di proprietà comunale per la commercializzazione in vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari tipici siciliani. La struttura, inoltre, prevede di dare un sostegno alle attività commerciali, artigianali e turistiche locali, offrendo adeguati spazi espositivi e strumenti per promuovere i prodotti tipici locali, per meglio affrontare la competizione nei mercati.

L'area mercatale unica individuata per la concessione è identificata in catasto al foglio di mappa n., particella n., per una superficie complessiva di mq, come evidenziata nelle allegate foto aerea e planimetria catastale.

Il presente avviso è valido **180 giorni dalla data di pubblicazione.**

Art. 2 - Requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione d'interesse per l'assegnazione dell'area mercatale comunale

Potranno presentare la domanda di partecipazione:

- a) gli imprenditori agricoli, come di seguito definiti, che si impegnano a costituirsi, successivamente alla presente procedura di selezione e comunque entro il termine di validità del presente avviso, in associazione temporanea di scopo, associazioni temporanea di impresa, oppure consorzio per la gestione in concessione dell'area mercatale comunale, in possesso, a pena d'esclusione, di tutti i requisiti previsti dal presente avviso;
- b) reti di imprenditori agricoli, come di seguito definite, già costituite in aggregazioni giuridicamente riconosciute o in consorzi ordinari in cui almeno il 51% dei soci siano imprenditori agricoli in possesso, a pena d'esclusione, di tutti i requisiti previsti dal presente avviso.

I soggetti interessati dovranno presentare dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il titolare/legale rappresentante si impegna, a costituire o aderire a un raggruppamento temporaneo, o a un consorzio ordinario ai fini della assegnazione dell'area mercatale.

È fatto divieto di manifestare l'interesse per la presente procedura, a pena di esclusione di tutte le domande interessate, ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari che presentino singoli consorziati aderenti a più soggetti giuridici richiedenti l'assegnazione in concessione dell'area stessa.

Ai fini del presente avviso sono definiti imprenditori agricoli gli imprenditori di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, singoli o consorziati, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei seguenti requisiti:

- Ubicazione dell'azienda nel Comune di o Comuni limitrofi (.....). Nel caso di cooperative, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, almeno il 30% della superficie aziendale dei soci/aderenti dovrà essere ubicato nel Comune di o Comuni limitrofi (.....);
- Autorizzazioni di legge per l'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'azienda o dalle aziende dei soci/associati imprenditori agricoli nel caso di cooperative, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola. Qualora non possedute il soggetto interessato dovrà impegnarsi ad ottenere dette autorizzazioni entro i termini di validità del presente avviso.
- Essere in regola con le pertinenti normative igienico-sanitarie;
- Essere in regola con le pertinenti norme vigenti in materia fiscale, previdenziale ed amministrativa;
- Essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001, ovvero non avere riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nell'ultimo quinquennio, nel caso di cooperative, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari detto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soci/aderenti;
- Impegnarsi a costituire o aderire a un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario ai fini della assegnazione dell'area mercatale, entro i termini di validità del presente avviso;
- Impegnarsi ad utilizzare il software di gestione fornito direttamente dal GAL Kalat, nell'ottica di rendere l'area mercatale omogenea con altre aree in fase di attivazione all'interno del territorio regionale;
- Impegnarsi ad aderire ad un Soggetto di secondo livello che avrà il compito di facilitare l'interscambio commerciale tra più aree mercatali ed attuare politiche comuni di valorizzazione e promozione del prodotto agricolo ed agroalimentare di qualità di origine siciliana.

Art. 3 - Caratteristiche del Soggetto concessionario gestore dell'area mercatale

Al termine del procedimento istruttorio della presente manifestazione d'interesse, i soggetti candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a costituirsi/aderire al Soggetto gestore al quale verrà concessa in gestione l'area mercatale di cui al presente avviso.

Il Soggetto gestore concessionario dell'area mercatale dovrà possedere le seguenti caratteristiche.

- a) Sede nel territorio della Regione siciliana e dovrà essere costituito da una aggregazione giuridicamente riconosciuta anche attraverso una Rete di imprese che si impegnano, attraverso la stipula di un accordo, ad esercitare in comune una o più attività economiche per la realizzazione del progetto, oppure da un Consorzio con attività esterna;
- b) Indipendentemente dalla forma giuridica adottata, il Soggetto gestore dell'area mercatale dovrà essere già formalmente costituito al momento della sottoscrizione del contratto per la concessione dell'area medesima;
- c) Il Soggetto gestore dell'area mercatale dovrà essere composto per almeno il 51% da imprenditori agricoli, come sopra definiti, con sede nel territorio siciliano, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, ed in possesso dei requisiti per esercitare la vendita diretta dei prodotti secondo il D.Lgs 228/2001 e del D.M. del 20 novembre 2007.

Art. 4 - Durata della concessione dell'area mercatale

La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di consegna dell'area mercatale e potrà essere prorogata e/o rinnovata per la stessa durata, previa verifica della permanenza dei requisiti dichiarati dagli istanti in sede di prima assegnazione e valutazione positiva da parte del Comune delle modalità di gestione dell'area mercatale adottate dal Soggetto assegnatario.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente avviso ed al Regolamento ovvero la perdita dei requisiti per l'assegnazione, danno luogo alla revoca della concessione da parte del Comune.

E' fatta salva la facoltà per il concessionario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto concessionario gestore dell'area mercatale

Il Soggetto concessionario dell'area mercatale opererà in relazione e collaborazione con l'Amministrazione comunale ed avrà i seguenti obblighi:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
- b) predisporre la lista delle aziende agricole partecipanti;
- c) gestire i rapporti con gli operatori partecipanti;
- d) controllare il rispetto dei requisiti di tracciabilità delle produzioni agroalimentari;
- e) assumere la responsabilità dell'origine dei prodotti in vendita, in termini di sicurezza e tracciabilità secondo la normativa cogente;
- f) provvedere alla pulizia degli spazi vendita e dell'intera aria mercatale, avendo cura della struttura dei singoli spazi vendita, cui fornire a proprie spese contenitori per i rifiuti, garantendo l'ordinata gestione degli spazi espositivi assegnati;
- g) organizzare annualmente almeno tre iniziative collaterali da svolgersi anche in giornate festive, di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati in regime di vendita diretta autorizzati, ed ogni altra azione che sia volta a promuovere le produzioni locali;
- h) garantire l'apertura dell'area mercatale per l'intero arco dell'anno, esclusi i periodi di ferie estive;
- i) fornire una copertura assicurativa per danni di qualsiasi natura, tale da tenere indenne il Comune concedente;
- j) consentire la vendita del prodotto lavorato o trasformato da imprenditori anche non agricoli che operano nelle fasi successive della filiera agricola, nonché comunicare il numero di prodotti non agricoli presenti nei diversi periodi dell'attività mercatale;
- k) impegnarsi a svolgere un ruolo attivo in tutte le azioni volte alla promozione, innovazione e ricerca del comparto agricolo;
- l) farsi carico di tutte le spese relative alle utenze, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera area mercatale, degli uffici assegnati, degli arredi ed attrezzature consegnate, alla vigilanza e per un'idonea copertura assicurativa per furti;
- m) consentire all'Amministrazione comunale di utilizzare la superficie dell'area mercatale per iniziative di carattere commerciale e culturale, compatibili, in termini quantitativi e qualitativi, con le attività svolte, previa richiesta inoltrata con congruo preavviso;
- n) non cedere gli spazi a terzi, pena la revoca della concessione.

Il Soggetto gestore, al momento della sottoscrizione del contratto, potrà individuare eventi o iniziative, volte a promuovere i prodotti locali.

Il Soggetto gestore dovrà inoltre, a pena di esclusione, dimostrare di disporre di risorse professionali qualificate in grado di garantire la corretta gestione dell'area mercatale.

Art. 6 - Modalità di partecipazione, qualificazione ed ammissione

I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) che hanno interesse ad aderire alla gestione dell'area mercatale, devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione presso la sede del Comune, Via, n., Cap, (..), mediante consegna a mano, ovvero raccomandata a/r, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2016 (Trentesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio).**

La richiesta, in busta chiusa, deve riportare all'esterno la dicitura «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di soggetti commerciali di natura consortile cui concedere in locazione l'area mercatale di proprietà comunale», nonché il nominativo del concorrente. La busta deve contenere, al suo interno, la documentazione di seguito indicata:

- a) istanza di adesione, redatta secondo l'allegato A), compilata in ogni sua parte e contenente tassativamente l'indicazione delle generalità e della qualifica del richiedente;
- b) documento di riconoscimento del soggetto richiedente.

Art. 7 - Procedura di assegnazione

La procedura si svolgerà in quattro fasi come di seguito descritto.

(I) Qualificazione ed ammissione

A seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di adesione di cui all'art. 6 della presente manifestazione, una commissione appositamente nominata verificherà la regolarità, la completezza e la veridicità dei contenuti delle domande pervenute e dei relativi documenti, provvedendo all'esclusione dei concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti all'art. 2 del presente avviso.

(II) I soggetti idonei riceveranno, da parte della commissione comunale, comunicazione, trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di, con la quale si dà conferma della relativa ammissione e si assegnano i termini entro cui dovranno costituirsi, a proprie spese, nella forma giuridica prevista dall'art. 3 del presente avviso. Entro gli stessi termini, il costituendo Soggetto giuridico dovrà formulare al Comune una proposta organizzativa vincolante per la gestione dell'area mercatale, contenente:

- **bozza dello Statuto** conforme alle norme in materia e coerente con gli obiettivi del progetto, contenente le seguenti clausole obbligatorie:
 - il numero minimo di imprenditori agricoli aderenti (non inferiore a 15);
 - il diritto del socio ad esercitare un solo voto qualunque sia la quota posseduta e/o la dimensione aziendale;
 - non prevedere voti plurimi, deleghe di voto e voto per corrispondenza;
 - il diritto per l'imprenditore agricolo che ne faccia richiesta, avendo i requisiti di qualificazione richiesti, di poter entrare a far parte del nascente Soggetto giuridico anche nei momenti successivi alla sua costituzione e al suo funzionamento.
- **prospetto** nel quale, per ciascun aderente, si individua la superficie aziendale, rilevabile dai fascicoli aziendali (AGEA) o dalla dichiarazione attestante le superfici aziendali

condotte, il numero di capi allevati e i quantitativi disponibili dei prodotti relativi alla produzione di riferimento;

➤ **programma operativo** che contenga i seguenti punti:

- modalità di gestione e organizzazione dell'attività di vendita diretta;
- modalità di gestione e organizzazione dell'attività di vendita, con riferimento alla facilitazione e promozione verso altri canali distributivi Ho.Re.Ca, G.A.S., ecc.;
- altre azioni di promozione delle produzioni locali.

➤ **polizza fidejussoria: (indicare il tipo di polizza).**

(III) **Valutazione della proposta organizzativa**

La commissione procederà alla verifica della proposta organizzativa e della coerenza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta. La commissione può, in questa fase, richiedere integrazioni e chiarimenti.

(IV) **Assegnazioni e conseguente stipula dei contratti**

Con il verbale della commissione, a seguito della valutazione positiva della proposta, verificata tutta la documentazione sopra riportata, si procede ad assegnare al costituendo Soggetto giuridico, il termine di giorni 15 per formalizzare la costituzione. Successivamente, verificati tutti i requisiti, la commissione procede all'assegnazione definitiva al Soggetto giuridico costituito ed iscritto alla Camera di Commercio ed alla stipula del relativo contratto di concessione.

Art. 8 - Forniture

Tutte le spese di gestione (pulizia, energia elettrica, utenze idriche e quanto necessario per l'espletamento delle attività mercatali), sono a carico del Soggetto gestore.

Art. 9 - Cause di improcedibilità e motivi di esclusione

Sono motivo di improcedibilità della domanda:

- a) la presentazione della domanda fuori dai termini previsti;
- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza e/o mancata presentazione della fotocopia in corso di validità del documento di identità del firmatario.

Sono motivo di esclusione:

- a) la mancanza delle condizioni e requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso;
- b) l'incompletezza, anche parziale, nella compilazione e presentazione della domanda.

Art. 10 - Obblighi successivi

Il Soggetto gestore, pena la revoca della concessione, deve:

- vigilare affinché, all'interno dell'area mercatale, la gestione sia svolta nel rispetto della libera concorrenza e non si verifichino condizioni che possono alterarla;
- favorire la vendita di un'ampia gamma di prodotti agricoli ed agroalimentari regionali all'interno dell'area mercatale;
- consentire la vendita di tutti i produttori agricoli dei consorziati al Soggetto gestore, all'interno del mercato.

Art. 11 - Controlli

Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel presente avviso è affidato all'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici competenti.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile in materia; alla legge 203/1982 e s.m.i. per le norme compatibili con il contratto di concessione; al D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 che disciplina i criteri e le modalità di concessione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per la finalità di gestione del presente Avviso Pubblico e potranno essere trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di

Art. 14 - Informazioni, chiarimenti e responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni contattando,
telefono, e-mail

Il Responsabile del Procedimento

COMUNE DI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AREA MERCATALE

Articolo 1. Oggetto e ambito del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legislazione vigente, lo svolgimento del mercato in regime di vendita diretta di prodotti agricoli, con specifica esclusione degli intermediari fra produttori e consumatori, all'interno dell'area mercatale del Comune di, ubicata in Via

Il presente Regolamento è stato redatto al fine di stabilire e disciplinare le condizioni, le modalità, i tempi, gli obblighi a carico delle parti e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento ed alla gestione dei rapporti commerciali dei soggetti coinvolti nell'area mercatale assegnata dal Comune di, per mezzo di una manifestazione di interesse, propedeutica alla creazione di un Soggetto giuridico gestore concessionario. Ciò premesso le parti si impegnano a rispettarlo in ogni suo articolo.

Articolo 2. Attività svolte.

L'attività nel mercato si svolge ogni giorno lavorativo, negli orari, in maniera univoca negli spazi vendita all'uopo attrezzati.

Gli spazi vendita sono predisposti per l'allacciamento alla rete elettrica ed idrica, mentre l'arredamento sarà completato a cura del Soggetto gestore dell'area e dei suoi consorziati. La localizzazione e la superficie dei singoli spazi vendita è indicata nella tavola planimetrica allegata.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono: ortaggi e frutta fresca e secca, pane e prodotti da forno, biscotteria dolce e secca, olio, olive e trasformati, conserve e salse vegetali, creme spalmabili e confetture, pesce e carni fresche e trasformate, formaggi e derivati del latte, miele e prodotti dell'apicoltura, vini, distillati e liquori.

Articolo 3. Concessione dell'area mercatale.

La concessione è effettuata attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, in cui vengono stabilite le modalità di selezione e dei partecipanti e le caratteristiche del piano di gestione dell'area mercatale a cura del Soggetto gestore concessionario.

La concessione dell'area ha la durata di 10 anni, rinnovabile per ulteriori 10 anni, e non può essere ceduta.

Articolo 4. Decadenza della concessione.

Il Soggetto gestore deve assicurare l'utilizzo di almeno l'80% degli spazi vendita per almeno il 70% dei giorni lavorativi di ogni anno solare, pena la decadenza della concessione.

Il Comune può rescindere la concessione a seguito di inadempienze del Soggetto gestore, garantendo un preavviso di trenta giorni ed a seguito di comunicazione attestante le motivazioni.

La decadenza automatica della concessione interviene in caso di mancato pagamento del canone oltre 60 giorni dalla data stabilita ed in seguito al secondo richiamo ufficiale rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento, nell'arco di un anno solare.

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 5. Gestione del mercato e delle vendite.

L'utilizzo degli spazi vendita è consentito solo per attività di esposizione e vendita nei limiti dell'area assegnata senza pregiudicare il passaggio pedonale ed il corretto svolgimento delle

attività. L'allestimento degli spazi vendita è a cura del Soggetto gestore che dovrà garantire la continua assistenza per le attività di vendita diretta e la disponibilità della merce al fine di non arrecare disservizi.

L'allestimento degli spazi vendita può iniziare entro e non oltre i 60 minuti antecedenti l'inizio dello svolgimento delle attività; dal momento della chiusura delle attività l'area dovrà essere ordinata entro e non oltre i successivi 60 minuti.

Il titolare della concessione è responsabile dell'allestimento di tutti gli spazi vendita, in conformità al Programma operativo di gestione approvato, e del mantenimento in ottimo stato dello spazio assegnato.

Il titolare della concessione è responsabile del rispetto di ogni obbligo in materia di pubblicità dei prezzi che dovranno essere esposti in maniera chiara, in euro, per ciascuno dei prodotti esposti, con diretto riferimento alle singole quantità e qualità. Per i prodotti non esposti è necessario esporre un cartello indicandone la disponibilità ed i relativi prezzi. Per le merci oggetto di vendite promozionali è obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita ed il prezzo effettivamente praticato. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche da parte del Soggetto gestore, effettuate l'ultimo giorno di ogni mese per i prodotti trasformati ed ogni 15 giorni per i prodotti freschi.

L'attività dell'Area mercatale dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento al Regolamento n. 852/2004 CE del 29/04/2004, oltre che nel rispetto delle norme e degli standard di etichettatura dei singoli prodotti. L'eventuale attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli è ammessa esclusivamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. La vendita dei prodotti è soggetta al controllo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Per i prodotti non conformi è prevista la confisca da parte degli organi deputati alle attività di controllo e vigilanza.

La circolazione dei veicoli degli operatori nell'area del mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, è consentita esclusivamente fino ai 30 minuti antecedenti all'apertura al pubblico, ed a partire dalla comunicazione ufficiale di chiusura al pubblico del mercato. La sosta dei veicoli è consentita esclusivamente ai fini di carico e scarico merci nei limiti degli spazi vendita.

Il Comune non risponde dei furti, incendi e danneggiamenti che eventualmente potranno verificarsi nell'area del mercato.

Articolo 6. Ripartizione delle spese e dei costi.

Le spese di manutenzione degli spazi vendita, degli spazi comuni, degli impianti e delle attrezzature sono a carico del Soggetto gestore che provvederà ad inserirle nei propri bilanci preventivi e consuntivi, unitamente al canone annuo da riconoscere al Comune.

Il Soggetto giuridico gestore è tenuto al pagamento di un canone annuale, che deve essere corrisposto in numero 2 rate semestrali di pari importo, la prima entro il mese di e la seconda entro il mese di Il ritardo nel pagamento comporterà una penali pari al 5% della somma da versare. Il mancato versamento della quota oltre i 60 giorni comporterà la decadenza della concessione e l'automatica chiusura delle attività.

Articolo 7. Organo di controllo dell'Area mercatale.

Le funzioni di controllo delle attività svolte nell'ambito dell'area mercatale sono demandate ad un Comitato di controllo e riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato;
- b) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- c) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- d) il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi;

- e) le relazioni tra il Soggetto gestore del mercato e gli operatori coinvolti;
- f) la disciplina delle attività collaterali di commercio all'ingrosso.

Al Comitato di controllo della gestione sono inoltre affidati i seguenti compiti:

- proporre eventuali adeguamenti al Programma operativo di gestione approvato;
- validare le domande di adesione di altri imprenditori agricoli e di altri soggetti ai fini del controllo sul mantenimento dei requisiti del Soggetto gestore concessionario;
- promuovere l'organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento;
- proporre eventuali adeguamenti al regolamento del mercato;
- proporre criteri per la eventuale formazione di una graduatoria dei fornitori e delle produzioni finalizzata all'ottimizzazione e qualificazione del mercato.

Il Comitato di controllo della gestione è istituito dall'Amministrazione comunale ed è così composto:

- due rappresentanti del Comune di
- un rappresentante del Soggetto gestore concessionario dell'area mercatale.

Il Comitato di controllo della gestione è convocato dal Sindaco e/o da un assessore delegato; si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti.

I componenti del Comitato di controllo operano nell'ambito delle loro funzioni di rappresentanza e pertanto il suo funzionamento deve essere garantito senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le attività di controllo sono attuate al fine di realizzare lo scopo indicato all'art. 4 del presente regolamento.

Il Soggetto aggiudicatario dell'area, per garantire la qualità delle produzioni al cliente finale è obbligato ad individuare uno o più centri di condizionamento dei prodotti, conforme alle norme vigenti in materia. La funzione del centro di condizionamento sarà quella di tracciare, controllare e selezionare i prodotti oltre che predisporre il relativo packaging, prima della vendita.

Articolo 8. Sanzioni accessorie ed autorità competenti.

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 100,00, fino ad un massimo di euro 5.000,00.

La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, nonché dall'eventuale Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

In caso di più violazioni del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione del mercato.

Articolo 9. Disciplina della vendita all'ingrosso.

Il Comune delimiterà un'area all'interno del mercato dove sarà possibile attivare contrattazioni e vendite all'ingrosso, non in regime di vendita diretta.

Il Soggetto gestore deve quindi disciplinare le attività di vendita all'ingrosso, garantendo nel contempo i servizi necessari all'espletamento di tale forma di vendita.

I soggetti che effettueranno le transazioni all'ingrosso dovranno essere tracciati ed identificati all'interno del mercato e dovranno sottomettersi alle spese generali, rimborsandone quota parte al Soggetto gestore.

Articolo 10. Disposizioni transitorie e finali del Regolamento.

Il presente Regolamento è redatto e sottoscritto per accettazione dagli interessati, in conformità a quanto disposto nei diversi punti. Il Regolamento potrà essere successivamente modificato solo mediante convocazione del Comitato di controllo e con l'approvazione dello stesso. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti.